



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. U 2489/10

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 76 DI DATA 24 Giugno 2010

O G G E T T O:

COMUNE DI PEIO (TN). Modifiche alla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 17 maggio 2010, n° 64, relativa al rilascio della concessione di derivazione d'acqua in C.C. Celledizzo, dal fiume Noce e dallo scarico della centrale C/13691 di proprietà del Comune di Peio, nella misura di l/s 1830,00 medi e l/s 7600,00 massimi, ad uso idroelettrico (centralina Maso Castra). Istanza presentata in data 5 luglio 2004. Individuazione del Comune di Ossana quale rivierasco della derivazione idroelettrica in oggetto. Pratica C/12740.

Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 17 maggio 2010, n° 64 è stato concesso al Comune di Peio (C.F. 00308670223), salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, di derivare acque del fiume Noce, a quota circa di 1108 m c.a. s.l.m., in territorio del Comune di Peio, per la portata di medi annui 1830 l/s e di massimi 7600 l/s, per tutto l'anno, ad uso idroelettrico per produrre, sul salto di 128,38 m, la potenza nominale media annua di 2303,29 kW da trasformare in energia elettrica, subordinatamente all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel disciplinare predisposto dal Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche e accettato dal Comune di Peio, allegato al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

all'art. 2 – comma 1) lettera b) del citato disciplinare, viene stabilito che il Concessionario è tenuto a corrispondere *“il sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell'art. 2 della l.p. 22 dicembre 1980, n° 925 e s.m., a favore dei Comuni rivieraschi, quantificato attualmente in Euro 5,27 per ogni kW di potenza nominale media concessa. Nella fattispecie è ritenuto rivierasco il solo COMUNE di PEIO stesso”*;

al punto 25 del dispositivo della determina in oggetto viene stabilito *“di attribuire la qualifica di rivierasco della derivazione idroelettrica in oggetto al Comune di Peio, nel cui ambito territoriale ricade l'impianto”*;

al punto 26 del dispositivo della determina in oggetto viene stabilito *“di imporre al Comune di Peio la corresponsione – a partire dalla data di decorrenza del canone demaniale annuo - del sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m a favore dei comuni rivieraschi (identificati, come al punto 25), nello stesso Comune di Peio), quantificato attualmente in Euro 5,27.= per ogni kW di potenza nominale concessa (pari a kW 2.303,29)”*;

da un approfondimento istruttorio sulla documentazione progettuale presentata dal proponente è risultato che anche il comune di Ossana, seppur in minima parte, sia da ritenersi rivierasco. Il tratto di sponda del fiume Noce sotteso, ricadente nel comune di Ossana, dalle misure effettuate dal S.U.A.P. risulta essere pari a 260 m (sull'unica porzione di sponda destra interessata); questo a fronte del tratto sotteso totale pari a 2950 m per uno sviluppo complessivo sulle due sponde pari a 5900 m;

in base a quanto stabilito al punto precedente è stato pertanto quantificato in circa il 4,4 % il perimetro bagnato del torrente Noce interessato dalla derivazione in oggetto ed afferente al comune di Ossana (questo fatto 100% l'intero perimetro bagnato, pari ai riferiti 5900 m, interessato dalla derivazione stessa).

Ritenuto quindi di dover procedere alle necessarie modifiche della determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 17 maggio 2010, n° 64 e del relativo disciplinare di concessione;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i.;
- la l.p. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m.i.;
- la l.p. 22 dicembre 1980, n° 925 e s.m.i.;
- le l.p. 28 gennaio 1991 n. 2 – art 7 e s.m.i.; l.p. 12 settembre 1994 n. 4 – art 42; l.p. 3 febbraio 1995 n. 1 – art. 7 e s.m.i. e relative deliberazioni annuali di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- l’art. 10 del d.P.G.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- la determina del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n° 64 del 17 maggio 2010;

determina

- 1) di annullare lo schema di disciplinare costituente parte integrante e sostanziale della determina del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n° 64 del 17 maggio 2010, sostituendolo integralmente con lo schema di disciplinare costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nello specifico modificato al solo art. 2 – comma 1) lettera b), come di seguito riportato: *“il sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell’art. 2 della l.p. 22 dicembre 1980, n° 925 e s.m., a favore dei Comuni rivieraschi, quantificato attualmente in Euro 5,27 per ogni kW di potenza nominale media concessa. Nella fattispecie sono ritenuti rivieraschi il COMUNE di PEIO per il 95,6% del tratto sotteso sulle due sponde ed il COMUNE di OSSANA per il restante 4,4% sull’unico tratto di sponda destra del Fiume Noce interessato”*;
- 2) di sostituire il punto 25 del dispositivo della determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n° 64 del 17 maggio 2010, con il seguente: *“di attribuire la qualifica di rivierasco della derivazione idroelettrica in oggetto ai Comuni di Peio e di Ossana, nei cui ambiti territoriali ricade la sottensione d’alveo da parte dell’impianto. Le opere ricadono viceversa totalmente nel Comune di Peio”*;
- 3) di sostituire il punto 26 del dispositivo della determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche n° 64 del 17 maggio 2010, con il seguente: *“di imporre al Comune di Peio, quale concessionario, la corresponsione – a partire dalla data di decorrenza del canone demaniale annuo - del sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m a favore dei comuni rivieraschi (identificati come al punto precedente punto 25 ed all’art. 2 – comma 1) lettera b) del disciplinare di concessione, nello stesso COMUNE di PEIO per il 95,6% ed il COMUNE*

di OSSANA per il restante 4,4%), quantificato attualmente in Euro 5,27 per ogni kW di potenza nominale concessa (pari a kW 2.303,29).

ARP - PP

IL DIRIGENTE
Ing. Vittorio Cristofori